R.G. n. procedimento unitario 131-1//2024



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Prima Civile
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:

Presidente f.f. Giudice relatore Giudice

sentito il giudice relatore in camera di consiglio; visto il ricorso proposto in data 6.06.2024

da

-debitore ricorrente-

e con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott,

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata dal Professionista incaricato dall'OCC ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto applicabile l'art. 39 CCII e considerata dunque completa, alla luce della suddetta norma, l'allegazione documentale depositata dall'istante a corredo del ricorso principale;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

visto l'art. 270 CCII;

ritenuto che il debitore istante rientri tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto può considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, "debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";

PQM



- 1. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa
- 2. nomina ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, liquidatore della procedura il do

il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, deve aggiornare l'elenco creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione a cui deve notificare la sentenza stessa e, entro 90 giorni dall'apertura della presente procedura, deve predisporre l'inventario dei beni e il programma di liquidazione, ai sensi dell'art. 272 CCII;

- ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scrifture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, al liquidatore affinché predisponga lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
- ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 6. dispone che, ai sensi degli artt. 270, quinto comma, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata sui beni compresi nella procedura, salva la possibilità del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 216, decimo comma, CCII;
- 7. a precisazione di quanto sopra, invita il liquidatore a motivare dettagliatamente l'istanza di non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente, e a, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice al non subentro, attivarsi, anche tramite il debitore, affinché la stessa sia dichiarata improcedibile;
- ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
- 9. determina, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia (n. 3 persone, compreso il ricorrente), ad eccezione della somma di € 150,00, da versare con cadenza mensile per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura, e degli emolumenti percepiti a titolo di retribuzione mensile eventualmente eccedenti la somma di € 1.650,00;
- precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;



Sent. n. 108/2024 pubbl. il 21/06/2024 Rep. n. 122/2024 del 21/06/2024

- precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite sono effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
- precisa che il compenso dovuto al Professionista incaricato dall'OCC e al liquidatore è, a mente del D.M. n. 202/2014:
 - unitario (anche quando le figure non coincidono);
 - calcolato in base all'attivo realizzato e al passivo accertato;
 - ridotto dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori,
 - liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, CCII, al termine della liquidazione, se approvato il rendiconto, salvo eventuali acconti, e pagato alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276, secondo comma, CCII;
- 13. invita il liquidatore a riconoscere, visto l'art. 277, co. 2, CCII, nella predisposizione del progetto di stato passivo, a fronte di apposita domanda di ammissione, la prededuzione al compenso del difensore del debitore, applicando i parametri (tra minimo e medio) del D.M. n. 55/2014 volontaria giurisdizione, scaglione pari all'attivo messo a disposizione della procedura;
- 14. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali e, al termine delle operazioni, a presentare il rendiconto della gestione che deve essere approvato dal giudice ai sensi dell'art. 275, terzo comma, CCII, il progetto di riparto, la cui esecuzione deve essere autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 275, quinto comma, CCII e attuata mediante il mandato di pagamento, e l'istanza per la chiusura della procedura;
- 15. dispone che il liquidatore apra un conto corrente intestato alla procedura e che tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato alla procedura devono essere eseguiti a fronte dell'autorizzazione del giudice e dell'emissione del mandato di pagamento emesso dal giudice;
- raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- 17. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito (procedure in materia di sovraindebitamento).

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Pavia, 19/06/2024



